

CAMERA DEI DEPUTATI^{N 2447-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUALANDI, TRIVA, POCHETTI, MACCIOTTA,
CONTI, LODA, PETROCELLI, STRUMENDO**

Presentata il 15 gennaio 1985

Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed economico dei rappresentanti di lista e dei componenti dei seggi elettorali per le elezioni politiche, amministrative, europee e in occasione di *referendum*

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

L'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART 119 — In occasione delle elezioni politiche, amministrative, europee e

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART 1

L'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART 119 — In occasione di tutte le consultazioni popolari disciplinate da leg-

NOTA. Testo approvato dalla I Commissione permanente affari costituzionali il 20 marzo 1985. Il relatore Bressani è stato autorizzato dall'Assemblea il 21 marzo 1985 a riferire oralmente.

di *referendum*, le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, scrutatori e rappresentanti di lista, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

ge della Repubblica o delle Regioni coloro che sono chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di *referendum*, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del *referendum*, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Durante tale periodo il dipendente conserva, a tutti gli effetti, i diritti e le posizioni connessi al rapporto di impiego o di lavoro, senza pregiudizio delle ferie spettanti a norma di legge e dei contratti collettivi di lavoro nazionali o aziendali.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.